

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2003, N. 15, RECANTE MISURE FINANZIARIE PER CONSENTIRE INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI (3664)

(A.C. 3664 – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. – 1. Il decesso o i danni personali subiti da amministratori comunali nel corso dell'espletamento di funzioni derivanti dal loro ufficio e connessi con eventi emergenziali riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indennizzabili dal Dipartimento della protezione civile a valere sui fondi in dotazione. Il Dipartimento della protezione civile, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, provvede a disciplinare le modalità ed i limiti di indennizzo.

1-ter. 08. Borrelli, Aracu, Castellani, Cia-lente, Crisci, De Laurentiis, Lolli, Marini, Mariotti, Abbondanzieri, Vigni, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. – 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge

27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto »;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto ».

* **1-ter. 01.** Marcora, Rava.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. – 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto »;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto ».

* **1-ter. 010.** Grillo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che, alla data del 25 novembre 2002, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nel mese di novembre 2002, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

6. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 011. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 012. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 013. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. In favore dei soggetti, anche in qualità di sostituti di im-

posta, che al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente decreto-legge, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, sino al 31 dicembre 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

5. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 019. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. — 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal

sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 020. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 », le parole « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di

obblighi di natura tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e delle cambiali e dei contributi agrari.

1-ter. 02. Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245 », le parole « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per l'adempimento ».

1-ter. 03. Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. A tal fine i contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 015. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. I Commissari straordinari di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, con proprio provvedimento, stabiliscono i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità edilizia delle singole zone, nel rispetto dei limiti complessivi di densità edilizia dei piani regolatori comunali e dei vincoli archeologici, storici, artistici, ambientali e idrogeologici. Ai fini dell'attuazione del presente comma; i Commissari straordinari possono utilizzare le risorse destinate, ai sensi delle leggi statali e regionali ad interventi per le aree danneggiate da calamità naturali.

1-ter. 016. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, i comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province si avvalgono delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 4 luglio 1997, n. 2622, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997.

1-ter. 017. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente

legge, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga di ulteriori sei mesi.

1-ter. 026. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 sono altresì da aggiungere 2,5 milioni di euro finalizzati al monitoraggio e allo studio da parte delle università e degli istituti di ricerca pubblici italiani del fenomeno eruttivo sottomarino che interessa la costa al largo dell'isola di Panarea.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1-ter. 027. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Agli enti locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

* **1-ter. 025.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Agli Enti Locali, di cui alla presente legge, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

* **1-ter. 04.** Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. A valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1, gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche finanziati ai sensi del presente decreto-legge sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del 4 per cento.

1-ter. 030. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate pari a 3 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del

Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato dai comuni insieme alle risorse in godimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 a richiesta degli interessati fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 028. Lettieri, Molinari.

(A.C. 3664 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3664 - Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 1-ter;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 Abbondanzieri, 1.15 Cima, 1.17 Burtone, 1.18 e 1.21 Di Gioia, 1.22 Burtone, 1.41 Commissione, sul subemendamento 0.1.41.1 Parolo e sugli articoli aggiuntivi 1-ter.01 Marcora, 1-ter.02, 1-ter.03 e 1-ter.04 Di Gioia, 1-ter.05 Patria, 1-ter.06 Guido Giuseppe Rossi, 1-ter.08 Borrelli, 1-ter.010 Grillo, 1-ter.011, 1-ter.012, 1-ter.013, 1-ter.014, 1-ter.015 e 1-ter.016 Parolo, 1-ter.019, 1-ter.020, 1-ter.023, 1-ter.025, e 1-ter.026 Burtone, 1-ter.030 Sergio Rossi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3664 - Sezione 4)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.

3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima natura.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3664 - Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. »;

al comma 3:

dopo le parole: « delle risorse disponibili », sono inserite le seguenti: « ai sensi dei commi 1 e 2 »;

le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 288 del 9 dicembre 2002, n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, nonché ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2003, pubblicati »;

dopo le parole: « nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003. » sono inserite le seguenti: « La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al periodo precedente è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativa-

mente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997. »;

le parole: « anche con ordinanze presidenziali della medesima natura » sono sostituite dalle seguenti: « con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992 »;

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo” sono sostituite dalle seguenti: “ad erogare contributi in favore delle regioni medesime” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile”.

ART. 1-ter. — 1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:

“6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000 è assegnato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per ciascun nucleo familiare” ».

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. ».

(A.C. 3664 — Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 22 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro per l'anno 2003 e a 70 milioni.

1. 18. Di Gioia, Bonito, Folena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 20 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni con le seguenti: 48 milioni di euro per l'anno 2003 e a 68 milioni.

1. 2. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 38 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 38 milioni con le seguenti: 100 milioni.

1. 17. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2003 e di 30 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 48 milioni di euro con le seguenti: 68 milioni di euro.

1. 1. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 88 milioni.

1. 19. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: In relazione fino a: di cui al comma 1 con le seguenti: Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata.

1. 20. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: finalità di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

1. 16. Cima, Lion.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 con le seguenti: 40 milioni di euro, dei limiti di impegno autorizzati per gli anni 2003 e 2004.

- 1. 22.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 con le seguenti: 25 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per gli anni 2003 e 2004.

- 1. 3.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti 50 milioni di euro.

- 1. 4.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

- * **1. 5.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

- * **1. 15.** Cima, Lion.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

- * **1. 21.** Di Gioia, Bonito, Folena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli interventi finanziati con i fondi di cui al comma 2 non sono soggetti alle procedure previste dalla legge 21 dicembre 2000, n. 443, e successive modificazioni.

- 1. 6.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 40
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 40. della Commissione, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , ferma restando la diretta ripartizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei finanziamenti destinati al completamento della fase di emergenza, sulla base delle segnalazioni già pervenute al medesimo Dipartimento da parte dei soggetti competenti.

- 0. 1. 40. 1.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

All'emendamento 1. 40. della Commissione, ultimo periodo, sostituire le parole da: al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002 fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria del 26 settembre 1997, e agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000.

- 0. 1. 40. 2.** Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sentite le Amministrazioni interessate *fino alla fine del comma con le seguenti:* sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 289 e 290 del 10 e 11 dicembre 2002, in data 31 gennaio 2002 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003 e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonché per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291

del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997.

1. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la diretta ripartizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei finanziamenti destinati al completamento della fase di emergenza, sulla base delle segnalazioni già pervenute al medesimo dipartimento da parte dei soggetti competenti.

1. 23. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al sessanta per cento *con le seguenti:* non superiore al settanta per cento.

1. 24. Realacci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al sessanta per cento *con le seguenti:* pari al settanta per cento.

1. 7. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta per cento *con le seguenti:* ottanta per cento.

1. 25. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta per cento *con le seguenti:* settanta per cento.

1. 26. Di Gioia, Bonito, Folena.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , relativi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Parma, le regioni Abruzzo e Molise, la regione Campania, la provincia di Foggia e le aree del Vulture-Melfese Alto Bradano, del metapontino e del lagonegrese in Basilicata.

1. 27. Lettieri, Molinari.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La quota restante delle risorse disponibili è destinata, prioritariamente, a favorire il finanziamento di progetti cantierabili e piani operativi già approvati dagli enti attuatori.

1. 8. Raffaella Mariani, Carli, Franci, Innocenti, Folena.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La quota restante delle risorse disponibili è destinata, prioritariamente, a fronteggiare le situazioni conseguenti agli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002.

1. 9. Abbondanzieri, Sereni, Folena.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: negli altri territori *fino a:* stato di emergenza *con le seguenti:* nei territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato d'emergenza, dichiarato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri differenti rispetto a quelli di cui al periodo precedente.

1. 28. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana, Caparini.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: le modalità *aggiungere le seguenti:* tecnico contabili.

1. 10. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 41
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 41. della Commissione, comma 3-bis, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , gli enti locali.

0. 1. 41. 1. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

All'emendamento 1. 41. della Commissione, sopprimere il comma 3-ter.

0. 1. 41. 2. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

All'emendamento 1. 41. della Commissione, comma 3-ter, sopprimere le parole da: Ai fini *fino a:* prevenzione antisismica,

0. 1. 41. 3. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo reclutato, tramite procedure selettive, ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 1° marzo 2001, n. 3110, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001, dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, o a carico dei propri bilanci, possono procedere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, alla trasformazione dei rapporti di lavoro con il citato personale tecnico e amministrativo in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di

corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

3-ter. Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 1, per promuovere il pieno completamento delle opere di ricostruzione e l'avvio delle opere di prevenzione antisismica, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, per il personale di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che risulti già impiegato dall'amministrazione regionale per le citate finalità, un ulteriore 3 per cento dei fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

1. 41. La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dal comma 3, il Governo e le regioni possono utilizzare l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma di cui al periodo precedente riguarda in particolare la connessione tra interventi straordinari, finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti la messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle aree alluvionate, lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno. Attraverso piani pluriennali di spesa il Governo garantisce la piena attuazione ed il completamento degli interventi di ricostruzione previsti nelle intese di cui al presente comma.

1. 11. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Cima, Folena.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dal comma 3 e, in particolare, per l'area della provincia di Catania, il Governo e le Regioni possono ricorrere allo strumento dell'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma è finalizzata alla realizzazione degli interventi di ricostruzione infrastrutturale e la messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma, nonché al sostegno delle attività economiche e produttive colpite dall'attività eruttiva dell'Etna e dalla presenza della cenere lavica.

1. 30. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Sopprimere i commi 5 e 6.

1. 31. Realacci.

Sopprimere il comma 5.

1. 12. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Sopprimere il comma 6.

1. 13. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Sopprimere il comma 7.

1. 14. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Sereni, Crucianelli, Reduzzi, Ruta, Folena.

Sopprimere l'articolo 1-ter.

1-ter. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Il decesso o i danni personali subiti da amministratori comunali nel corso dell'espletamento di funzioni derivanti dal loro ufficio e connessi con eventi emergenziali riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indennizzabili dal Dipartimento della protezione civile a valere sui fondi in dotazione. Il Dipartimento della protezione civile, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, provvede a disciplinare le modalità ed i limiti di indennizzo.

1-ter. 08. Borrelli, Aracu, Castellani, Cia-lente, Crisci, De Laurentiis, Lolli, Marini, Mariotti, Abbondanzieri, Vigni, Folena.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto »;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto ».

* **1-ter. 01.** Marcora, Rava.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Alla legge 4 febbraio 1992, n. 185, come modificato dalla legge

27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto »;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quella zootecnica » sono aggiunte le seguenti: « nelle aziende con ordinamento produttivo misto ».

* **1-ter. 010.** Grillo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che, alla data del 25 novembre 2002, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nel mese di novembre 2002, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospen-

sione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

6. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 011. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 012. Parolo, Guido Dussin, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana, Caparini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*. — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi, fino al 30 aprile 2003, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con le ordinanze adottate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.